

INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO OPERE IMPIANTISTICHE MECCANICHE RELATIVAMENTE ALL'APPALTO MISTO DI LAVORI E FORNITURE PER LAVORI RELATIVI ALLA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA NEO FORMATA P.ED. 7074 EX P.ED. 298 CC TRENTO DESTINATA A MENSA E SERVIZI UNIVERSITARI – 4 STRALCIO – RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO

Articolo 1 - Descrizione: oggetto e finalità

1. Il presente documento ha per oggetto l'affidamento dell'incarico relativo al seguente intervento come di seguito descritto:

1. Committente	Opera Universitaria Direttore lavori: arch. Luciano Eccher RUP: dott. Paolo Fontana Supporto al RUP: ing. Sergio Gasperetti
2. Descrizione della tipologia e della localizzazione dell'opera o dei lavori oggetto della prestazione (lettera "a" comma 4 articolo 25 del d.p.p. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg)	Appalto misto di fornitura e lavori di demolizione e ricostruzione della neo formata p.ed. 7074 ex p.ed. 298 cc Trento destinata a mensa e servizi universitari – 4 stralcio – ricostruzione del fabbricato. Nell' appalto è prevista la fornitura di tutte le attrezzature della cucina al servizio della mensa
3. CUP dell'intervento	H63B08000190003
4. SMARTCIG	Z8C33C5842
5. CODICE IPA	out_tn
6. Tipologia di prestazioni richieste in base alla classificazione DM 17 giugno 2016	IA.01 IA.02 Qcl.02 QCl.05 Qcl. 10a
7. Descrizione della prestazione richiesta	Direttore operativo delle opere impiantistiche meccaniche (impianto idrico sanitario e termico) e nello specifico: -assistenza al direttore dei lavori nelle operazioni di accettazione dei materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni contrattuali - verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti - controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali - assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti
8. importo massimo previsto per la realizzazione dell'opera o dei lavori oggetto della prestazione (lettera "c" comma 4 articolo 25 del d.p.p. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg)	L'importo massimo previsto per la realizzazione dell'opera è di € 3.991.521,43.= oneri della sicurezza inclusi e IVA esclusa di cui: – OS3 per € 219.549,19 oltre a € 5.938,86 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso relativi ai lavori OS30 – OS28 per € 686.735,17 oltre a € 18.576,34 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso relativi ai lavori OS30 (come da quadro economico dell'opera)
9. È previsto che i lavori siano affidati mediante appalti sequenziali	no

10. importo a base d'asta per l'affidamento dell'incarico	L'importo a base d'asta di euro 14.086,12= di cui € 3.565,99 per impianto idrico-sanitario e € 10.520,13 per impianto termico	
11. oneri per la sicurezza NON RIBASSABILI	[zero]	
12. Termini e modalità di consegna delle prestazioni	Come da capitolato speciale dei lavori – norme amministrative	
13. Pagamento in acconto	Pagamenti in acconto del 97,5% dell'importo complessivo del totale del compenso della prestazione proporzionalmente al progresso dei lavori eseguiti, risultante dagli stati di avanzamento dei lavori o da altri da altri documenti contabili, ad avvenuta emissione degli stati di avanzamento dei lavori o da altri documenti equivalenti e proporzionalmente alle prestazioni effettivamente rese dal Professionista	Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni previa: a) attestazione del responsabile dell'esecuzione/responsabile del procedimento in ordine alla regolarità formale (che comprende l'esame di completezza senza assunzione della valutazione nel merito) delle prestazioni previste per il pagamento della trincea; b) avvenuta verifica della regolarità contributiva da avviarsi d'ufficio entro 15 giorni dalla richiesta di pagamento; c) emissione di fattura da emettersi espletati gli adempimenti di cui sopra
13.a Pagamento a saldo	Pagamento del saldo corrispondente al residuo 2,5% (due virgola cinque per cento) del totale del compenso, ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, con esito positivo	Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni previa: a) attestazione del responsabile dell'esecuzione/responsabile del procedimento in ordine alla regolarità formale (che comprende l'esame di completezza senza assunzione della valutazione nel merito) delle prestazioni previste per il pagamento della trincea; b) avvenuta verifica della regolarità contributiva da avviarsi d'ufficio entro 15 giorni dalla richiesta di pagamento; c) attestazione, da parte del RUP, delle prestazioni effettivamente rese dal professionista d) emissione di fattura da emettersi espletati gli adempimenti di cui sopra
14. Affidatario	Ing. Michele Groff dello studio Arca Engineering s.r.l. con sede a Trento in via dei Viticoltori, n.5 P. IVA 01868680222	
15. Importo da preventivo/offerta	Importo a base d'asta 14.086,12.= Ribasso 10% Totale 12.677,51.=	

Articolo 2 - Lingua ufficiale – modalità elettronica

1. La lingua ufficiale è l'italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche e amministrative, gli elaborati grafici e quant'altro prodotto dall'Affidatario nell'ambito del contratto dovranno essere redatti in lingua italiana.
2. Qualsiasi tipo di documentazione trasmessa dall'Affidatario a Opera Universitaria in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione *giurata* in italiano, che comunque prevale, sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.
3. Il presente contratto viene stipulato con modalità elettronica ai sensi del comma 14 dell'[articolo 32](#) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a pena di nullità. Le comunicazioni, sia in ordine allo svolgimento dell'incarico che in merito alla contabilizzazione delle prestazioni, dovranno essere inviate unicamente da detto soggetto e dovranno essere effettuate con strumenti informatici (a mezzo PEC) o con altro strumento esplicitamente

accettato dalle parti; in mancanza, non avranno alcuna efficacia contrattuale; tali comunicazioni saranno effettuate all'indirizzo PEC operauniversitaria@pec.operauni.tn.it, salva variazione comunicata all'altra parte.

Art. 3 - Struttura operativa dell'Affidatario

1. Non è ammessa la sostituzione del professionista persona fisica titolare del presente rapporto contrattuale in quanto la cessazione delle condizioni e requisiti richiesti comporta la risoluzione di diritto del presente contratto con gli effetti di cui al successivo articolo 17.

Art. 4 - Descrizione dei lavori e importo degli stessi

1. L'attività tecnica oggetto del presente contratto riguarderà i lavori descritti all'articolo 1, unitamente agli eventuali elaborati posti a disposizione.

2. L'importo totale dei lavori che costituisce riferimento per l'esecuzione delle prestazioni è quello indicato al precedente articolo 1 e costituisce il limite massimo non superabile in sede di elaborazione delle prestazioni, salvo l'esercizio dello *ius variandi* del committente, che dovrà essere esercitato dal committente nelle forme e modalità contemplate e comunicato con atto espresso sottoscritto dal Responsabile del procedimento.

Art. 5 - Obblighi dell'Affidatario

1. L'Affidatario:

- deve attenersi alle disposizioni normative vigenti in materia di direzione operativa, con riferimento alla legislazione nazionale (in particolare art. 101 D. Lgs. 50/2016) e provinciale in materia di lavori pubblici;
- deve svolgere ogni e qualsiasi prestazione concernente l'incarico affidato, anche se non specificata nel presente contratto o in altro atto di Opera Universitaria, al fine di espletare correttamente e completamente l'incarico, senza pretendere alcun compenso ulteriore o aggiuntivo;
- deve redigere, di concerto con il direttore lavori, gli atti secondo le tempistiche e le disposizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto;
- adempie alle prestazioni oggetto del presente contratto impiegando la diligenza professionale specifica ai sensi del comma 2 dell'articolo 1176 del codice civile e, pertanto, dovrà utilizzare la miglior scienza e tecnica disponibile al momento dello svolgimento delle prestazioni, al fine di far conseguire all'Affidatario l'oggetto soddisfacendo le esigenze indicate al precedente articolo 1;
- si confronta con il direttore lavori periodicamente almeno ogni 15 giorni ovvero nella diversa periodicità concordata tra le parti e, in ogni caso, ogni qual volta dovessero sorgere difficoltà o possibilità di ritardo rispetto alla tempistica delle prestazioni;
- si rende disponibile – ferma restando la sua personale responsabilità per le prestazioni da lui effettuate – ad offrire massima integrazione della sua attività con quella degli altri soggetti incaricati dal Committente, non opponendosi ad offrire prontamente i dati digitali in proprio possesso e ad accettare quelli di tali altri soggetti in formati compatibili secondo le indicazioni del Committente; a tal fine non potrà opporsi all'utilizzo dei dati e elaborazioni da parte del committente o suoi incaricati adducendo diritti di copyright o altro;
- scambia frequentemente i dati e i risultati - anche parziali - dell'attività svolta, provvedendo ad aggiornarli, modificarli e/o correggerli prontamente in relazione all'avanzamento dell'attività anche di altri soggetti incaricati dal Committente;

Inoltre:

- segnala al committente eventuali criticità o problematiche proponendo soluzioni e adeguandosi alle scelte del Committente; in caso di motivato dissenso, richiede conferma scritta delle scelte del Committente;
- svolge ogni attività strumentale, organizzativa e/o consultiva necessaria o comunque connessa all'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall'organizzazione dell'amministrazione committente;
- dichiara di essere in possesso di idonea polizza assicurativa per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione di qualsiasi eventuale modifica della polizza assicurativa in argomento o del cambio della compagnia a assicurativa, durante l'esecuzione dell'incarico.

Art. 6 - Corrispettivo dell'incarico

1. L'importo complessivo massimo del corrispettivo è quello indicato in offerta.

2. Nel caso in cui, in applicazione del ribasso offerto e dei criteri di calcolo utilizzati per la formazione della parcella (che sono quelli previsti dal [Decreto del Ministro di Giustizia 17 giugno 2016](#)), risulti un onorario minore rispetto a quello massimo sopra indicato, l'Amministrazione provvederà a liquidare gli importi dovuti sulla base di tale criteri.

3. Il corrispettivo a saldo verrà ricalcolato, nel rispetto del limite massimo sopra indicato, a prestazione effettuata.

4. Tutti gli oneri e gli obblighi necessari per l'espletamento dell'incarico devono intendersi a completo carico dell'Affidatario, ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico di Opera Universitaria nei documenti contrattuali.

5. Resta inteso che ove si rendesse necessario affrontare obblighi e spese non specificatamente indicati nei singoli documenti, ma necessari o utili per l'ottimale espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico dell'Affidatario dell'incarico.

Art. 7 – Tempistica

1. La prestazione dovrà essere espletata nei termini indicati nel precedente articolo 1.

Art. 8 - Termini di esecuzione dell'incarico – differimenti e proroghe

1. L'attività esecutiva si svolgerà secondo le fasi descritte e con la tempistica indicata all'articolo precedente e all'articolo 1. Peraltro, in presenza delle condizioni di seguito indicate, sono riconoscibili **differimenti, sospensioni e proroghe**.

2. Il **differimento** della prestazione è finalizzata all'allineamento della prestazione con le esigenze funzionali alla prestazione medesima quali, ad esempio:

- a) l'inizio della prestazione del DL o del CSE in coerenza con l'avvio dei lavori;
- b) la sospensione dei lavori nel caso di prestazione di DL o CSE;
- c) l'avvio ad istruttoria per il rilascio dei pareri prescritti sugli elaborati presentati dal professionista, comprensiva anche dei tempi assegnati dal Responsabile del procedimento ovvero, qualora designato, dal Responsabile dell'Esecuzione per eventuali integrazioni;
- e) la proroga delle operazioni di collaudo dei lavori nei casi consentiti dalla legge o previsti dal capitolato amministrativo dell'appalto dei lavori.

3. La **sospensione**, accertata dal Responsabile del procedimento ovvero, qualora designato, dal Responsabile dell'Esecuzione con nota scritta è disposta per esigenze, diverse dai casi di differimento, di organizzazione del lavoro quali, ad esempio, quelle dovute alla necessità di coordinare gli elaborati con altri professionisti nell'ambito di gruppi di lavoro, di progettazione etc. qualora costituiti, alla necessità di predisporre varianti al contratto od effettuare valutazioni di compatibilità finanziaria e simili.

4. La **proroga** consiste in una richiesta, da formularsi da parte dell'affidatario prima della scadenza contrattuale e autorizzata, anche successivamente alla scadenza, con atto scritto dell'amministrazione in presenza di situazioni oggettive, non dipendenti dalla volontà dell'esecutore, che comportino la necessità di un allungamento dei tempi contrattuali.

5. I differimenti, le sospensioni e le proroghe non comportano alcun diritto a compensi o indennizzi aggiuntivi a favore dell'affidatario.

6. Trova applicazione, nei limiti della compatibilità in relazione alla natura della prestazione e fermo restando quanto disposto dai commi precedenti, la disposizione dell'[articolo 107](#) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 9 - Penale

1. I termini di esecuzione delle singole fasi decorreranno a partire dalla formale comunicazione di avvio delle stesse da parte del Responsabile del Procedimento.

2. Il non rispetto dei termini comporterà l'applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,5% da applicare all'importo contrattuale fino al massimo del 10%. Detta percentuale va applicata sull'importo contrattuale eventualmente variato a seguito della sottoscrizione di atto aggiuntivo con effetto dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Art. 10 - Modalità di pagamento

1. I pagamenti saranno effettuati secondo quanto previsto dal precedente articolo 1 e, pertanto, saranno disposti allorché siano verificate tutte le condizioni ivi indicate. Sui pagamenti in acconto sarà operata la ritenuta dello 0,50 % (svincolata al momento del pagamento del saldo) ai sensi del comma 5 bis all'[articolo 30](#) del D.Lgs. 50/2016.

2. Qualora il ritardo nel verificarsi delle condizioni:

a) dipenda da fatto non imputabile al Committente, il termine del pagamento resta sospeso fino a quando non si verificheranno le condizioni previste; in particolare, se non viene rilasciata l'attestazione di verifica della regolare esecuzione a causa di carenze o inesattezze degli elaborati/delle prestazioni oggetto del contratto, i termini riprenderanno a decorrere nuovamente dal giorno in cui l'Affidatario avrà restituito gli elaborati/effettuato le prestazioni stesse al committente con le modifiche richieste;

b) dipenda da fatto non imputabile all'Affidatario, le competenze dovute all'Affidatario sono comunque saldate dal Committente entro 18 mesi dall'ultimazione delle prestazioni oggetto del presente affidamento.

3. I pagamenti possono essere sospesi in ogni momento, qualora si riscontrino inadempimenti contrattuali dell'Affidatario o gravi deficienze nella prestazione oggetto del contratto, comunicati al medesimo Affidatario mediante nota del Responsabile del Procedimento.

4. In ogni caso, nessun compenso o indennizzo spetta all'Affidatario nel caso in cui la prestazione per qualsiasi motivo non sia iniziata.

5. L'applicazione delle penali non preclude la facoltà dell'Amministrazione di chiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'affidatario, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'[articolo 3](#) della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'affidatario deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi dell'[articolo 3](#) della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche:
"Art. (...) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
 - I. L'operatore economico (...), in qualità di subcontraente dell'affidatario principale (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con Opera Universitaria (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'[articolo 3](#) della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
 - II. L'operatore economico (...), in qualità di subcontraente dell'affidatario principale (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia Autonoma di Trento (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
 - III. L'operatore economico (...), in qualità di subcontraente dell'affidatario principale (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia Autonoma di Trento."
3. L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Amministrazione ed al Commissariato del Governo della Provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. L'Amministrazione verifica i contratti sottoscritti tra l'affidatario ed i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'[articolo 3](#) della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L'affidatario comunica all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione all'Amministrazione deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il Professionista deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico progetto (CUP) indicati nella lettera di invito.
7. Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

Art. 12 - Obblighi in materia di tutela dei lavoratori

1. L'affidatario dell'incarico professionale in oggetto si impegna ad attuare integralmente, nei confronti di eventuali lavoratori dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e dagli accordi sindacali territoriali integrativi in vigore per il settore e per la Provincia di Trento.
2. L'affidatario dell'incarico professionale in oggetto è tenuto inoltre ad adempiere agli obblighi previdenziali ed assicurativi previsti dalla vigente normativa, per la regolare contribuzione all'I.N.P.S. e all'I.N.A.I.L. In caso contrario, il Committente sospenderà il pagamento del corrispettivo sino a quando l'affidatario risulterà in regola con gli obblighi in parola. Per tale sospensione nei pagamenti, l'affidatario non può opporre eccezioni al Committente e non può vantare nessuna pretesa a risarcimento dei danni. L'affidatario solleva da ogni e qualsiasi responsabilità il Committente in dipendenza della mancata osservanza dell'impegno di cui ai precedenti commi, con particolare riferimento al puntuale e conforme pagamento di quanto di spettanza del personale dipendente, nonché del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi. L'affidatario può rivolgersi per ottenere informazioni al Servizio Lavoro della Provincia di Trento, per quanto attiene alle Leggi in materia di lavoro e previdenza sociale.

Art. 13- Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'[articolo 108](#) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 14 - Clausole di risoluzione espressa

1. Ferma restando la risoluzione nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, tra i quali rientra quello di cui all'articolo precedente e fermo restando, altresì, quanto disposto dal precedente

articolo 8, Opera Universitaria si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del [codice civile](#), a tutto rischio dell'affidatario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'affidatario nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b. ingiustificata sospensione del servizio;
- c. subappalto non autorizzato;
- d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;
- e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'affidatario, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa;
- g. applicazione di penali tali da superare il limite del 10 per cento dell'importo contrattuale;
- h. il venire meno dei requisiti professionali/abilitazioni richiesti per lo svolgimento dell'incarico e il sopraggiungere di motivi ostativi previsti dalla vigente normativa per l'espletamento dell'appalto;
- h.bis. la mancanza dei requisiti morali e/o professionali/abilitazione che sia accertata successivamente all'affidamento dell'incarico, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla normativa medesima quali la segnalazione del fatto alle competenti Autorità;
- i. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dal committente;
- j. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- k. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- l. le violazioni al precedente articolo 5 in tema di copertura assicurativa;
- m. le violazioni all'articolo 4 "Regali e altre utilità", commi 2 e 5, all'articolo 5, comma 2 "Partecipazione ad associazione e altre organizzazioni", all'articolo 7, comma 1 "Obbligo di astensione", all'articolo 13, comma 10, primo periodo "Disposizioni particolari per i dirigenti", all'articolo 14, comma 2, primo periodo "Contratti", del codice di comportamento, che producono effetto a seguito dell'accertamento da parte del Committente:
 - della violazione dei sopra indicati obblighi del codice di comportamento;
 - dell'inerenza con l'incarico conferito o con il rapporto costituito.
- n. le violazioni all'articolo 5, co. 1 "Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni", all'articolo 8 "Prevenzione della corruzione", all'articolo 10 "Comportamento nella vita sociale", all'articolo 12 "Rapporti con il pubblico" e all'articolo 14 comma 3 "Contratti" del codice di comportamento a seguito dell'accertamento da parte del Committente:
 - della violazione dei sopraindicati obblighi del codice di comportamento;
 - dell'inerenza con l'incarico conferito o con il rapporto costituito;
 - della gravità del comportamento tenuto dall'incaricato/consulente/contraente.

Costituisce, altresì, causa di risoluzione l'avvenuto riscontro, in sede di controllo successivo a campione sulle autocertificazioni rese, della falsità di quanto dichiarato avente incidenza sui requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento o per l'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 19 della l.p. 2/2016. In tal caso si provvederà al pagamento del corrispettivo pattuito unicamente con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; inoltre, si provvederà all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto, fermo restando il maggior danno eventualmente arrecato all'amministrazione.

2. Inoltre l'affidatario si impegna, ai sensi del "Codice di comportamento dei dipendenti" applicabile all'amministrazione aggiudicatrice, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

3. Ai sensi del suddetto Codice di comportamento, trovano applicazione al presente incarico, nei limiti della compatibilità, le disposizioni di cui al Piano anticorruzione in vigore di Opera Universitaria. A tal fine l'affidatario si impegna a tenersi aggiornato in ordine ai contenuti di detto Piano (che si trova nel sito istituzionale www.operauni.tn.it sezione Amministrazione trasparente / Prevenzione della Corruzione / Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza) e di estendere tale impegno ai suoi collaboratori.

4. L'incaricato dovrà rendere noto con tempestività il verificarsi di modifiche alla dichiarazione, resa inizialmente, di assenza di conflitto di interesse allorché dette modifiche abbiano incidenza sull'idoneità alla prosecuzione del rapporto contrattuale; in caso di modifica sopravvenuta che comporti l'obbligo di astensione, al professionista è dovuto il compenso per l'attività già prestata; in caso di accertamento di falsa attestazione resa in precedenza, si applica il precedente comma 1, ferme restando le segnalazioni dovute alle competenti Autorità. Ai sensi dell'[articolo 53](#), comma 16-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi ad ex dipendenti di Opera Universitaria che abbiano esercitato poteri autoritativi o contrattuali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di impiego con Opera Universitaria da meno di tre anni.

5. I casi elencati nel presente articolo saranno contestati all'affidatario per iscritto dal committente, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

6. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali il committente non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di progressi inadempimenti dell'affidatario di qualsivoglia natura.

7. Nel caso di risoluzione e fermo quant'altro previsto nel presente articolo, il committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'affidatario il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'affidatario può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità al committente.

Art. 15- Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'[articolo 109](#) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 16- Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo (qualora dovuta) e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari (tranne l'IVA e i contributi di legge) sono a carico dell'affidatario dell'incarico professionale.

2. Con l'accettazione dell'incarico l'affidatario dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico oggetto del contratto, a norma delle vigenti disposizioni di Legge e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione.

Art. 17 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al contratto per il servizio di cui all'art. 1 del presente Documento è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 19 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- le leggi e regolamenti provinciali con particolare riferimento alla [l.p. 30 settembre 1993, n. 26](#), dalla [l.p. 9 marzo 2016, n. 2](#) e al [d.p.p. 11-05-2012, n. 9-84/Leg](#), nonché – in quanto applicabili – alla l.p. 19 luglio 1990, n. 23 e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg nonché alla l.p. 23 marzo 2020 n. 2 e relativo regolamento di attuazione;

- la normativa statale in quanto compatibile con le norme provinciali con particolare riferimento al [d.lgs. 50/2016](#), al [d.lgs. 81/2008](#), alla [l. 13 agosto 2010, n. 136](#), al [d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#) e alla [l. 6 novembre 2012, n. 190](#);

- le norme del [codice civile](#);

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del [codice civile](#).

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti

Art. 20 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati, i documenti citati all'articolo 1.

2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'[articolo 32](#), comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 21 - Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'[articolo 107](#) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 22 - Modifica del contratto durante il periodo di validità – eventuali differimenti o proroghe

1. Per le modifiche al presente contratto trovano applicazione le disposizioni contenute nell'[articolo 27](#) della l.p. 9 marzo 2016, n. 2.

2. Le modifiche sono autorizzate dal committente:

- a) con atto di sottomissione qualora contenute nel limite del 20 % dell'imposto contrattuale;
- b) con atto aggiuntivo qualora superiore al limite del 20 %.

3. In caso di modifiche non autorizzate, nessun compenso aggiuntivo potrà essere riconosciuto, fermo restando l'obbligo di effettuare le prestazioni in conformità alle obbligazioni contrattuali entro i termini stabiliti.

4. Il **differimento** della prestazione è finalizzata all'allineamento della prestazione con le esigenze funzionali alla prestazione medesima quali, ad esempio:

- a) l'inizio della prestazione del DL o del CSE in coerenza con l'avvio dei lavori;
- b) la sospensione dei lavori nel caso di prestazione di DL o CSE;
- c) l'avvio ad istruttoria per il rilascio dei pareri prescritti sugli elaborati presentati dal professionista, comprensiva anche dei tempi assegnati dal Responsabile del procedimento ovvero, qualora designato, dal Responsabile dell'Esecuzione per eventuali integrazioni;
- d) la sospensione, accertata dal Responsabile del procedimento ovvero, qualora designato, dal Responsabile dell'Esecuzione dovuta alla necessità di coordinare gli elaborati con altri professionisti nell'ambito di gruppi di lavoro, di progettazione etc. qualora costituiti ovvero dalla necessità di predisporre varianti al contratto (in quest'ultimo caso per un periodo massimo di sei mesi, salvo diverso accordo tra le parti);
- e) la proroga delle operazioni di collaudo dei lavori nei casi consentiti dalla legge o previsti dal capitolato amministrativo dell'appalto dei lavori.

Detti differimenti sono rilevati con nota formale del Responsabile del procedimento ovvero, qualora designato, del Responsabile dell'Esecuzione ovvero, in alternativa, in sede di predisposizione di atti di contabilizzazione delle prestazioni (esempio: verbale di sospensione e di ripresa dei lavori cui le prestazioni si riferiscono) con semplice visto da parte di detto soggetto apposto su detti atti.

Qualora detti differimenti comportano un'importante protrazione dei tempi, di norma superiore a 24 mesi, l'affidatario può richiedere lo scioglimento dal rapporto contrattuale, senza costi o oneri aggiuntivi per la committenza, con diritto al pagamento delle prestazioni già effettuate e utilmente svolte per la committenza.

5. La **proroga** consiste in una richiesta, da formularsi da parte dell'affidatario prima della scadenza contrattuale e autorizzata, anche successivamente alla scadenza, con atto scritto dell'amministrazione in presenza di situazioni oggettive, non dipendenti dalla volontà delle parti, che comportino la necessità di un allungamento dei tempi contrattuali.

Art. 22 - Fallimento ed altre vicende soggettive dell'Affidatario

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'affidatario, di cui all'[articolo 27](#), comma 2, lettera d), punto 2 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

Art. 23 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 27](#), comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'[articolo 106](#), c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'[articolo 106](#), c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della [L. 21 febbraio 1991, n. 52](#) e, pertanto, il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

Art. 24 – Subaffidamento

1. Le parti prendono atto che l'affidatario non intende subappaltare la prestazione. L'amministrazione aggiudicatrice controlla i contratti stipulati dall'affidatario con i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate. In caso di mancata produzione delle fatture quietanzate da parte dei subcontraenti, l'amministrazione sospende il pagamento per l'importo corrispondente alle relative prestazioni senza che l'affidatario possa avanzare pretese in ordine a danni o interessi per il ritardo del pagamento.

Art. 25 – Sicurezza

1. L'affidatario s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al [d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#) sollevando il committente da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 26 - Elezione di domicilio dell'Affidatario

1. L'affidatario elegge il proprio domicilio presso la sede indicata nell'art. 1.

Art. 27 - Trattamento dei dati personali

1. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'affidatario dell'incarico potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni ed anche sensibili relativi agli utenti della stazione appaltante.
2. L'affidatario, pertanto, è nominato Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del numero 8 dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 2016/679, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.
3. I dati oggetto del trattamento si riferiscono a dati personali strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.
4. L'affidatario, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.
5. In particolare i compiti e la responsabilità del Responsabile del trattamento dei dati sono:
 - rispettare le regole generali per il trattamento dei dati;
 - verificare e controllare che il trattamento dei dati sia effettuato secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679;
 - individuare, secondo idonee modalità, gli incaricati del trattamento dei dati;
 - impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire agli incaricati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, eseguendo gli opportuni controlli;
 - adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e per la correttezza dell'accesso ai dati;
 - adottare le misure occorrenti per facilitare l'esercizio dei diritti degli interessati e garantirne il rispetto;
 - evadere tempestivamente i reclami degli interessati e le eventuali istanze del Garante per la protezione dei dati personali;
 - sovrintendere ai procedimenti di comunicazione, diffusione, trasformazione, blocco, aggiornamento, rettificazione e integrazione dei dati;
 - comunicare al Titolare del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati.
6. La nomina si intende revocata di diritto alla scadenza del rapporto contrattuale o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso.

Art. 28 - Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il contraente si impegna a segnalare tempestivamente a Opera Universitaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. Il contraente inserisce nei contratti stipulati con ogni soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 29 - Norma di chiusura

1. L'affidatario, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente contratto.